



Anno 2023

Determinazione n. 99

OGGETTO: Proroga *“tecnica”*, fino al 31 dicembre 2023, del servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperto di radioprotezione, ai sensi dell'articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, da svolgere presso l'*“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”* - CIG Z7E31AA34D

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'*“Istituto Nazionale di Astrofisica”* come *“...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici”*;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il *“Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica”*;

VISTA la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della *“Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca”* e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il *“Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”*;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”*;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la *“Semplificazione delle attività degli enti”*



pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**";
- VISTO** lo "**Statuto**" dell'**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "*coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale*";
- VISTO** il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura "*...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale*";
- VISTO** il "**Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11 che disciplina gli "**Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione**", e che dispone tra l'altro che, qualora "*...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale*";
- VISTO** il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l'articolo 7 che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:



- *“nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...”;*
- *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;*
- *“fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente **“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”**, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:

- *“i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*
- *“ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*
- *“non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli”;*



- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo **“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune **“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50**;
- VISTO** in particolare, l’articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la “rubrica” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in **“Codice dei Contratti Pubblici”**, in luogo di **“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”**;
- VISTO** l’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, **“Codice di Contratti Pubblici”**, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che:
- *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*
 - *“nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;*
- VISTO** l’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, **“Codice dei Contratti Pubblici”**, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che *“le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*;
- VISTO** l’articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, **“Codice dei Contratti Pubblici”**, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;
- VISTO** l’articolo 40, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, **“Codice dei Contratti Pubblici”**, e successive modificazioni e integrazioni, il



quale stabilisce che: *“a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”*;

VISTO

il Decreto 25 novembre 2016, numero 218, contenente disposizioni in materia di **“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124”** ed, in particolare, **l’articolo 10**, il quale stabilisce, al comma 3, che *“le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, non si applicano agli Enti per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca”* e al comma 4 che *“per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50”*;

VISTO

l’articolo 1, comma 120, della Legge 30 dicembre 2018, numero 145, **“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021”** il quale ha modificato l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, innalzando a 5.000,00 euro la soglia di spesa al di sotto della quale è consentito derogare all’obbligo di ricorso al mercato elettronico;

VISTO

il Decreto Legge del 18 aprile 2019, numero 32, recante **“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2020 numero 55;

VISTO

Il Decreto Legge del 29 ottobre 2019, numero 126, recante **“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”** convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 numero 159, ed in particolare l’art. 4 che prevede:

“1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e



negoiazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.”

- VISTA** la Legge del 19 dicembre 2019, numero 157 ***“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, numero 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”***;
- VISTA** la Legge del 27 dicembre 2019, numero 160 ***“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”***;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, ***“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, numero 117”*** ed, in particolare, l'art. 128 ***“Nomina esperto di radioprotezione”***;
- VISTO** Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022, numero 203, ***“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, numero 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, numero 117”***;
- VISTO** il Decreto Legge 16 luglio 2020 numero 76, contenente ***“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, numero 120;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, numero 178 ***“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”***;
- VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021 numero 77, contenente ***“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, numero 108;



- VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, numero 234 ***“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”***;
- VISTA** la Legge 29 dicembre 2022, numero 197, contenente ***“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”***;
- VISTA** la Determinazione del Direttore Generale dell’***“Istituto Nazionale di Astrofisica”*** del 26 gennaio 2018, numero 18, con la quale le funzioni proprie del ***“Datore di lavoro”*** in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, come individuate e specificate dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modificazioni e integrazioni, emanato in ***“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”***, sono state delegate, con le modalità definite dall’articolo 16 del medesimo Decreto Legislativo, dal ***“Direttore Generale”*** ai Direttori *pro-tempore* delle ***“Strutture di Ricerca”*** dell’***“Istituto Nazionale di Astrofisica”***;
- ATTESO** che la ***“delega di funzioni”*** di cui alla Determinazione del Direttore Generale del 26 gennaio 2018, numero 18, sopra citata, è stata accettata espressamente dal Dottore Andrea **COMASTRI**, in qualità di Direttore *pro-tempore* dell’***“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”***, in data 29 gennaio 2018, con nota trasmessa alla Direzione Generale registrata al protocollo in data 29 gennaio 2018, con numero 78;
- VISTA** la Determinazione del Direttore Generale dell’***“Istituto Nazionale di Astrofisica”*** del 17 febbraio 2021, numero 24, con la quale le funzioni proprie del ***“Datore di lavoro”*** in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, come individuate e specificate dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modificazioni e integrazioni, emanato in ***“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”***, sono state delegate, con le modalità definite dall’articolo 16 del medesimo Decreto Legislativo, dal ***“Direttore Generale”*** ai Direttori *pro-tempore* delle ***“Strutture di Ricerca”*** dell’***“Istituto Nazionale di Astrofisica”***;
- VISTA** il Decreto del Presidente dell’***“Istituto Nazionale di Astrofisica”*** del 30 dicembre 2020, numero 14, con il quale il Dottore Andrea **COMASTRI** è stato nominato quale Direttore dell’***“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”***;



- VISTA** la Determina del Direttore Generale dell’*“Istituto Nazionale di Astrofisica”* del 30 dicembre 2020, numero 188, con la quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato Direttore dell’*“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto dell’*“Istituto Nazionale di Astrofisica”*;
- ATTESO** che presso l’*“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”*, viene svolta attività di ricerca che si esplica anche mediante il ricorso a strumentazione e analisi che prevedono l’utilizzo di radiazioni ionizzanti;
- RAVVISATA** la necessità di garantire la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti a mezzo di un *“Esperto di Radioprotezione”*, così come previsto dall’articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, che regola la detenzione e l’utilizzo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, ricorrendo ad un operatore economico idoneo;
- RICHIAMATA** la propria Determinazione numero 91 del 27 maggio 2021 con cui, l’*“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”* ha affidato all’Operatore Economico **U-SERIES SRL**, identificato con codice fiscale e partita IVA numero 02407591201, con sede legale in Bologna, via Ferrarese, 121, il servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperto di radioprotezione, ai sensi dell’articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, da svolgere presso l’*“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”* per la durata di due anni (03 giugno 2021 – 02 giugno 2023);
- VISTO** il contratto numero 2/2021, sottoscritto in data 27 maggio 2021 tra l’Operatore Economico **U-SERIES SRL** e l’*“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”*, relativo all’affidamento del servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperto di radioprotezione, ai sensi dell’articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, presso l’*“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”* per la durata di due anni (03 giugno 2021 – 02 giugno 2023) CIG Z7E31AA34D;
- MENZIONATA** la nomina, da parte del dott. **Gaetano TELESIO**, in qualità di Direttore Generale e di “Datore di Lavoro” dello *“Istituto Nazionale di Astrofisica”*, dell’Ingegnere **Massimo ESPOSITO**, in qualità di Esperto di Radioprotezione, ai sensi del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101 valida fino al 02 giugno 2023;



- VISTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del menzionato contratto "*modifiche e varianti del contratto*", è prevista la possibilità di modificare lo stesso ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, su eventuale richiesta della Stazione Appaltante.
- CONSIDERATO** l'articolo 106 comma 11 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e successive modificazioni e integrazioni: "*La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*";
- DATO ATTO** che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG in caso di proroga del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario (FAQ ANAC A31 - Sezione A - Aspetti generali sulla Tracciabilità), di tal che il CIG risulta essere quello del contratto originario: Z7E31AA34D;
- PRECISATO** che, in generale, la proroga contrattuale, a differenza del rinnovo contrattuale, produce il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale, il quale resta regolato dal contratto originario, non comportando un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;
- VISTA** l'istruttoria, protocollo numero 788 del 15 maggio 2023, sottoscritta dalla sig.ra **Filomena SCHIAVONE**, in qualità di "*Direttore dell'esecuzione del contratto*" di cui al servizio in oggetto e di Responsabile della Banca Radiosorgenti dell' "*Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna*", relativa richiesta di proroga, fino al 31 dicembre 2023, del servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti per mezzo di esperto di radioprotezione;
- PRESO ATTO** come da citata istruttoria, della necessità di garantire la continuità del servizio in essere in quanto: "*... il servizio di sorveglianza fisica della radioprotezione e le attività connesse sono da ritenersi improrogabili ed è essenziale garantirne la continuità senza interruzioni temporali*" e di garantire la proroga fino al 31 dicembre 2023, per le seguenti motivazioni:
"1. espletamento e conclusione, nelle more della proroga in oggetto, di una nuova procedura di gara volta ad individuare un nuovo soggetto operatore economico aggiudicatario del servizio in oggetto;



2. avvio e conclusione delle procedure di affidamento, strettamente vincolate alla presenza dell' Esperto di Radioprotezione, di seguito specificate:

a) fornitura di 4 sorgenti radioattive puntiformi (...);

b) servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di 5 sorgenti radioattive (...);

TENUTO CONTO come già richiamato nell'istruttoria, dei tempi tecnici necessari sia per individuare il nuovo operatore economico aggiudicatario e concludere la relativa procedura di gara, sia per l'individuazione di un nuovo esperto di radioprotezione, si stima che i nuovi affidamenti verranno stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che, come da comunicazioni email del 23 maggio 2023, inviate dal Dottore **Enrico VIRGILLI**, incaricato allo svolgimento di alcune mansioni esecutive inerenti la sorveglianza fisica della protezione, nota di cui al protocollo numero 452 del 28 aprile 2023, si è proceduto alla richiesta di disponibilità allo svolgimento del servizio di sorveglianza fisica della radioprotezione, in attesa di definire le modalità più idonee all'espletamento dell'adeguata procedura di gara;

VISTA la richiesta di proroga, protocollo numero 807 del 18 maggio 2023, e successiva accettazione da parte dell'Operatore Economico, **U-SERIES SRL**, attuale gestore del servizio in argomento, protocollo numero 856 del 24 maggio 2023;

VISTA la richiesta di proroga, protocollo numero 858 del 25 maggio 2023, e successiva accettazione da parte dell'Ingegnere **Massimo ESPOSITO**, attuale esperto di radioprotezione del servizio in argomento, protocollo numero 872 del 29 maggio 2023;

CONSTATATO che il servizio di sorveglianza della radioprotezione in argomento è da ritenersi **"funzionalmente destinato alla ricerca"**, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto 25 novembre 2016, numero 218, in quanto necessario per il regolare svolgimento delle attività scientifiche e tecnologiche, che richiedono l'utilizzo di sorgenti radioattive, ospitate presso i laboratori dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio" nella sede all'interno dell'"Area della Ricerca CNR" e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di acquisizione dello stesso mediante gli strumenti di acquisto o di negoziazione predisposti dalla **"Concessionaria dei Servizi Informatici Pubblici Società per Azioni (Consip Spa)"**;

VISTO il **"Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line"** numero INAIL_ 37142696, valido fino al 01 luglio 2023, dal quale risulta che l'Operatore Economico **U-SERIES SRL**, è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;



- VERIFICATO** che a carico dell'operatore economico **U-SERIES SRL**, alla data del 18 maggio 2023, non risultano annotazioni nel "**Casellario delle imprese**", gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- VERIFICATO** il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni, attraverso apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'Operatore Economico **U-SERIES SRL** in data 24 maggio 2023 e trasmesso a mezzo email istituzionale;
- VISTO** l'articolo 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni: "il contratto è stipulato (...) per gli affidamenti diretti di importo non superiore a 40.000 euro tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri";
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione 29 dicembre 2022, numero 127, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell'"**Istituto Nazionale di Astrofisica**" relativo all'Esercizio Finanziario 2023;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di esercitare la proroga "tecnica, con decorrenza dal 03 giugno al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e successive modificazioni e integrazioni, del servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperto di radioprotezione, ai sensi dell'articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, da svolgere presso l'"**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**";

Articolo 2. Di autorizzare la proroga di cui all'articolo 1 della presente Determinazione all'operatore economico **U-SERIES SRL**, per un importo complessivo di € **1.342,00 (euro milletrecentoquarantadue,00)**, al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) all'aliquota vigente.

Articolo 3. Di individuare il "**Responsabile Unico del Procedimento**" per il servizio descritto all'articolo 1 della presente Determinazione, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e successive modificazioni e integrazioni, nel Dottore **Andrea COMASTRI** in qualità di Direttore dell'"**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**".

Articolo 4. Di nominare "**Direttore dell'Esecuzione**" per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Determinazione, la Signora **Filomena SCHIAVONE**, in qualità di Responsabile della gestione della "**Banca Sorgenti, della Dosimetria e della Camera Bianca**" all'interno del Servizio di Staff



“*Laboratori e infrastrutture tecnologiche*”, ai sensi dell’articolo 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5. Di autorizzare l’impegno della relativa spesa, stimata in € **1.637,24 (euro milleseicentotrentasette,24)**, comprensiva dell’IVA, all’aliquota vigente, sul Centro di Responsabilità 1.13 “**OAS Bologna**”, Codice Obiettivo Funzione 1.06.01 “**Funzionamento**”, Capitolo di spesa 1.03.02.13.999.02 “**Altri servizi per prevenzione e sicurezza**” del Bilancio Annuale di Previsione dell’“**Istituto Nazionale di Astrofisica**” per l’Esercizio Finanziario 2023.

Bologna, 30 maggio 2023

Il Direttore
Dottore Andrea Comastri